



***Tribunale ordinario di Forlì***



***Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Forlì***



***Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena***



***Camera penale della Romagna***

**Protocollo di intesa  
per la celebrazione delle Udienze penali  
valido dal 12 maggio al 31 luglio 2020, salvo proroghe**

tra

***Tribunale ordinario di Forlì  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì  
Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena  
Camera penale della Romagna***

Visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", come integrato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, in vigore da tale data) recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

considerato che la legislazione sopra richiamata ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19 salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

1

visto l'art. 83, comma 7 lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in base al quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 – "*Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020*" che, alla lett. h) (in continuità con quanto disposto dall'art. 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), proroga all'11 maggio 2020 il termine ultimo del periodo di sospensione *ex lege*, originariamente fissato al 15 aprile 2020 e alla lett. i) proroga al 31 luglio 2020 il termine ultimo di efficacia delle speciali misure organizzative previste dall'art. 83 sopra citato;

visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 13 del 6 aprile 2020 contenente linee guida vincolanti "per la fissazione e la trattazione delle udienze";


sentito il Coordinatore GIP;

ritenuto opportuno adottare, in vista della cd. fase 2 di temperata ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria, in relazione alle specificità delle diverse tipologie di affari penali, di concerto con l'Avvocatura, sentiti i Dirigenti degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica, misure di dettaglio funzionali alla prevenzione del contagio da COVID-19, nel rispetto della legislazione emergenziale sopra richiamata e in continuità e ad integrazione sia delle linee guida di cui al citato decreto n. 13 del 6 aprile 2020 che di ogni altro provvedimento dei Capi degli Uffici funzionale allo scopo e in corso di adozione;

**si conviene quanto segue:**


### **UDIENZE DIBATTIMENTALI**

1. Con riferimento ai procedimenti, monocratici e collegiali, oltre a quelli di cui all'art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, saranno oggetto di trattazione in udienze a porte chiuse, nel limite del tetto massimo di presenze consentite da specifiche linee guida di cui sopra che tengono conto delle caratteristiche strutturali del Palazzo di Giustizia, i processi che è possibile definire senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria (quali, ad esempio,



procedimenti di applicazione pena su richiesta, con rito abbreviato non condizionato, con acquisizione degli atti, etc.).

2. Potranno altresì essere trattati, sempre in udienze a porte chiuse, procedimenti che prevedono attività istruttoria limitata all'esame di uno-due testimoni, quelli già rinviati per discussione o repliche e quelli nei confronti di imputati sottoposti a misura in cui i termini di fase della misura cautelare sono prossimi alla scadenza.
3. A tale fine sarà cura del Giudice procedente indicare i rinvii dei restanti processi, di regola a data successiva al 31 luglio 2020, con provvedimento tempestivamente comunicato al Pubblico Ministero, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena e ai Difensori non appartenenti al Foro, in data antecedente (possibilmente con un anticipo di 10 giorni) rispetto alla data di celebrazione dell'udienza così da consentire alle parti di provvedere per tempo alle contro-citazioni dei testimoni già autorizzati, fermo restando che il rinvio sarà formalizzato in udienza per limitare ulteriori aggravati notificatori a carico delle cancellerie, che operano in presidio.
4. I procedimenti da celebrare, per legge o secondo i criteri indicati ai precedenti punti 1) e 2), saranno trattati previa ricalendarizzazione dell'orario di chiamata in modo che ciascun processo, tenuto conto degli adempimenti previsti e fissati, si svolga senza sovrapposizioni, previa eventuale riduzione dei testimoni da escutere in quell'udienza (rinviando l'esame dei restanti testimoni ad udienze successive) e con indicazione della citazione dei testimoni in orari diversi e distanziati tra loro per evitare assembramenti anche all'esterno dell'aula di udienza.
5. I procedimenti di riesame cautelare reale sottoposti alla disciplina camerale di cui all'art. 127 c.p.p., che prevede come non necessaria la partecipazione delle parti, potranno celebrarsi senza l'intervento del Pubblico Ministero, dei Difensori e delle parti tramite deposito e reciproca trasmissione tra le parti, almeno un giorno prima, di eventuali memorie scritte, salvo che il Difensore o il Pubblico Ministero, con congruo preavviso che sarà direttamente e tempestivamente comunicato anche alla controparte, rappresentino espressamente che intendono partecipare.
6. Per ciascuna udienza dibattimentale, collegiale e monocratica (sia di smistamento che di trattazione), al fine di evitare assembramenti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati designerà uno o due Difensori per i rinvii dei processi che saranno formalizzati in udienza e chiamati in una fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 10.00 con






eventuale consenso del Difensore alla “chiamata” anticipata rispetto all’orario già fissato al fine di limitare l’impegno dei designati in udienza e consentire la prosecuzione delle trattazioni senza interruzione e comunque per procedere, negli intervalli, alla aerazione e alla disinfezione dell’aula.

7. Con particolare riferimento alle udienze di smistamento, ferma restando la modalità di rinvio, laddove vi fossero istanze difensive che consentono la definizione in udienza del processo (es. remissione di querela, rinuncia all’opposizione a decreto penale di condanna, richieste di riti alternativi, consenso all’acquisizione degli atti) i Difensori, ove possibile, depositeranno la relativa richiesta in cancelleria, anche via PEC (riportate in calce), con congruo anticipo (5 giorni) e la trasmetteranno per conoscenza al Pubblico Ministero.
8. Quanto ai procedimenti di sospensione con messa alla prova saranno definiti solo quelli con esito già positivo.

#### **UDIENZE GIP/GUP**

1. Tutti i procedimenti sottoposti alla disciplina camerale di cui all’art. 127 c.p.p. o nei quali è espressamente prevista la partecipazione non necessaria delle parti (es. udienze fissate a seguito di opposizione alle archiviazioni e/o di richiesta di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. ove non sia ammessa la costituzione di parte civile, e/o di sospensione con messa alla prova con esito già positivo, e/o opposizioni a provvedimenti del Pubblico Ministero reiettivi di istanze di dissequestro), potranno celebrarsi senza l’intervento del Pubblico Ministero, dei Difensori e delle parti, salvo che questi chiedano espressamente di parteciparvi con congruo preavviso (di regola cinque giorni) che sarà direttamente e tempestivamente comunicato anche alla controparte. In tale ultima evenienza il giudice prenderà atto della richiesta di partecipazione della parte istante e valuterà, in relazione al numero complessivo delle richieste pervenute per ciascuna udienza, se sussistono i requisiti di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale indicati nelle linee guida dei Capi degli Uffici per darvi corso; in caso contrario provvederà al differimento dell’udienza, di regola a data successiva al 31 luglio 2020.
2. Le udienze preliminari, prevalentemente deputate alla sola discussione (anche in caso di giudizio abbreviato, eventualmente condizionato alla sola produzione documentale e/o escussione di un solo teste) potranno essere ordinariamente celebrate alla presenza del




Pubblico Ministero, dei Difensori e delle parti private con un numero massimo di sette presenze per singolo processo (compresi il Giudice, il Cancelliere e il Pubblico Ministero) ma dovranno essere ricalendarizzate anche quanto ad orario di chiamata – con eventuale fissazione anche nel pomeriggio - nel rigoroso rispetto del numero massimo di presenze anche nella seconda aula di udienza GIP che, per il periodo, viene obbligatoriamente adibita a sala di attesa (per un solo processo alla volta).

3. Fermo il rispetto di quanto sopra non saranno soggette a rinvio di ufficio le udienze preliminari con imputati sottoposti a misure cautelari, salva la facoltà di differimento eventualmente pomeridiano dell'orario ove sia necessario reperire un'aula di udienza con maggiore capienza.
4. Le audizioni protette da effettuarsi in sede di incidente probatorio, ove ritenute dal Giudice non differibili a data successiva al 31 luglio 2020, verranno espletate in locali tali da garantire lo spazio di distanziamento sociale (non inferiore a un metro e mezzo), la protezione del soggetto vulnerabile nonché la contestuale visione (con videoregistrazione) dell'incombente da tutte le parti presenti, a tal fine ricorrendo anche a collegamenti in videoconferenza tra postazioni ubicate in differenti aule del medesimo Palazzo di Giustizia.

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**


1. Saranno comunque rinviati ad una data successiva al 31 luglio 2020 tutti i procedimenti che, per il numero degli imputati o delle persone offese, o comunque dei partecipi e per la prevedibile prolungata permanenza nella medesima aula d'udienza anche in dipendenza della complessità delle questioni da trattare non dovessero consentire la celebrazione dell'udienza con modalità compatibili con le prescrizioni dettate per la prevenzione del contagio da COVID-19.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 83 comma 12 *quater*.1 introdotto dall'art. 3 lett. f) del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 il deposito da parte del difensore di atti processuali quali liste testimoniali, istanze *de libertate*, memorie difensive anticipatorie della discussione, richieste di applicazione pena già corredate dal consenso del Pubblico Ministero, richieste di giudizio abbreviato semplice, richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, potrà avvenire mediante modalità telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in calce, in uso



all'ufficio dibattimento, all'ufficio GIP/GUP (nei quali saranno organizzati i presidi di cancelleria per il controllo) e all'ufficio di Procura per le notifiche e comunicazioni al Pubblico Ministero.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI CON IMPUTATI E/O PERSONE INDAGATE SOTTOPOSTE A MISURA CAUTELARE PERSONALE O A MISURA PRECAUTELARE**

1. Nel caso di imputato detenuto, internato o in stato di custodia cautelare in carcere, nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 83 citato, si procederà al previsto collegamento da remoto con il detenuto presso il carcere. Il difensore potrà partecipare ove ne faccia espressa richiesta, oltre che presso il carcere o l'aula di udienza, tramite collegamento da remoto dal proprio studio, con onere di dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria del luogo dal quale intende partecipare (per le indicazioni di dettaglio sui tempi e modi di tale comunicazione si rinvia all'allegato Protocollo sottoscritto tra le medesime parti in data 20.3.2020). Il Pubblico Ministero potrà partecipare in remoto dalla propria postazione. In ogni caso il Giudice, l'ausiliario del Giudice e il Pubblico Ministero partecipano all'udienza dall'ufficio giudiziario.
2. Le medesime modalità di celebrazione dell'udienza si applicano per l'udienza di convalida arresto/fermo dinanzi al GIP ai sensi dell'art. 391 c.p.p. e l'interrogatorio di garanzia *ex art. 294 c.p.p.* di soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.
3. Quanto alla convalida dell'arresto di soggetto custodito in uno dei luoghi previsti dall'art. 284 c.p.p. e quanto all'interrogatorio di garanzia *ex art. 294 c.p.p.* di soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si procederà da remoto presso uffici di PG precedenti e/o territorialmente competenti dotati di collegamento da remoto come previsto dall'art. 12 *bis* introdotto dalla Legge di conversione n. 27/2020. Il Difensore potrà partecipare ove ne faccia espressa richiesta anche tramite collegamento da remoto dal proprio studio, con onere di dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria del luogo dal quale intende partecipare (per le indicazioni di dettaglio sui tempi e modi di tale comunicazione si rinvia all'allegato Protocollo sottoscritto tra le medesime parti in data 20.3.2020). Il Pubblico Ministero potrà partecipare in remoto dalla propria



postazione. In ogni caso il Giudice, l'ausiliario del Giudice e il Pubblico Ministero partecipano all'udienza dall'ufficio giudiziario.


4. Le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo verranno celebrate sempre con modalità da remoto, secondo l'allegato Protocollo sottoscritto in data 20 marzo 2020, e prorogato al 30 giugno, dal Presidente del Tribunale unitamente al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale della Romagna, fissando la presentazione degli arrestati in orario distanziato l'uno dall'altro. In tal caso il Difensore potrà partecipare all'udienza da remoto o presso il proprio studio o presso l'aula di udienza, ovvero, quando disponibile, anche presso l'ufficio di PG procedente e/o territorialmente competente attrezzato per la video conferenza presso il quale si trova il proprio assistito.
5. L'interrogatorio di garanzia *ex art. 294 c.p.p.* di soggetto sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale può essere svolto mediante collegamento da remoto a norma dell'art. 83, comma 12 *bis*, prima parte sopra richiamato; in tale ipotesi l'assistito parteciperà all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 12 maggio 2020 e sino alla data del 31 luglio 2020, salvo proroghe dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo: per il Tribunale il MAGRIF, dott.ssa Ilaria Rosati; per la Procura della Repubblica il MAGRIF, dott.ssa Federica Messina; per il Consiglio dell'Ordine l'avv. Davide Compagni; per la Camera Penale l'avv. Marco Gramiaci.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura ([settima-emergenzacovid@csm.it](mailto:settima-emergenzacovid@csm.it)); all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Bologna e la comunicazione tramite posta elettronica a tutti i magistrati e alle cancellerie.




ELENCO CASELLE PEC:

- Procura della Repubblica:
  - Ufficio Registro Generale [cnr.procura.forli@giustiziacert.it](mailto:cnr.procura.forli@giustiziacert.it)
  - Ufficio Dibattimento [dibattimento.procura.forli@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.procura.forli@giustiziacert.it)
- Tribunale:
  - Ufficio GIP / GUP [gipgup.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.forli@giustiziacert.it)
  - Tribunale Dibattimento [penale.tribunale.forli@giustiziacert.it](mailto:penale.tribunale.forli@giustiziacert.it)


Forli, 6 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott.ssa Rossella Talia




---

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dott.ssa Maria Teresa Cameli



---

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
dott.ssa Monica Galassi



---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
Avv. Roberto Roccari



---

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE  
Avv. Carlo Benini



BENINI  
CARLO  
AVVOCATO  
07.05.2020  
12:18:51  
UTC





***Tribunale ordinario di Forlì***



***Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Forlì***



***Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena***



***Camera penale della Romagna***

**Protocollo di intesa  
per la celebrazione di Udienze  
con partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare  
o in stato di arresto o di fermo  
valido dal 21 marzo al 15 aprile 2020, salvo proroghe previste da ulteriori decreti  
tra**

***Tribunale ordinario di Forlì  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì  
Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena  
Camera penale della Romagna***

visto il D.L. n.18/2020 recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

visto l’art. 83, commi 5 e 7 lett. d), D.L. n. 18/2020, in base al quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

rilevato che l’art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020 dispone che “Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”;

rilevato che in attuazione del citato decreto legge, il Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati ha adottato il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “*Skype for Business*” e “*Teams*”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato d'incentivare il lavoro telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie” e ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

rilevato che l'Ufficio distrettuale per l'innovazione presso la Corte d'Appello di Bologna, con comunicazione del 16.3.2020, ha trasmesso le indicazioni tecniche per direttive/protocolli con gli uffici di Polizia Giudiziaria per consentire i collegamenti da remoto e lo svolgimento a distanza delle attività giudiziarie urgenti;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Forlì hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento con collegamento da remoto tanto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, quanto delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia da svolgersi dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

rilevato che ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 5 disp. att. c.p.p. il luogo dove l'imputato si collega è equiparato all'aula di udienza;

tenuto conto della proposta del Presidente di sezione;

considerata l'opportunità di individuare comunque, di concerto con l'Avvocatura, linee guida che disciplino la celebrazione, tramite partecipazione a distanza e collegamento audiovisivo da remoto, delle udienze di convalida dell'arresto e/o contestuale giudizio direttissimo, nonché delle udienze di convalida e/o degli interrogatori di garanzia dinanzi al GIP;

sentito il coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP;

dato atto della positiva collaborazione dei MAGRIF del Tribunale e della Procura della Repubblica in sede;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

### ***Udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento***

**1.** Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con scelta del rito alternativo del patteggiamento ovvero dell'abbreviato semplice non condizionato saranno celebrate tramite collegamento da remoto.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida solo laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

**2.** Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, d'intesa con le Autorità preposte che hanno assicurato piena collaborazione, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Forlì, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Casa Circondariale di Forlì.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

**3.** Ricevuto l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore, tempestivamente informato dalla Polizia Giudiziaria precedente circa il luogo ove l'arrestato verrà custodito in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato, ai sensi dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., ovvero da remoto, mediante autonomo collegamento telematico, attestando in tal caso di disporre di strumentazione informatica idonea all'accesso e alla navigazione in rete.

La Polizia Giudiziaria darà atto a verbale della scelta formulata dal difensore.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso l'aula del Tribunale.

**4.** Il Difensore avrà cura di comunicare alla Polizia Giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) ove ricevere gli atti.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica verrà trasmesso da parte del Tribunale il *link* di accesso al collegamento audiovisivo predisposto per la celebrazione dell'udienza all'orario fissato.

**5.** Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, potrà essere autorizzato a recarsi, con o senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

**6.** Nel caso in cui il difensore abbia inteso partecipare all'udienza tramite collegamento da remoto in videoconferenza, i colloqui difensivi riservati saranno garantiti a distanza mediante collegamenti telefonici o telematici attivati dalla polizia giudiziaria, anche con l'ausilio di un interprete ove necessario, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza.

**7.** La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo *e-mail* dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

**8.** La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

**9.** L'Ufficio Iscrizioni della Procura della Repubblica procederà, mediante importazione dal "Portale NDR", all'estrazione degli atti inviati dalla P.G. ed all'iscrizione del procedimento penale assegnato al P.M. di turno.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà di seguito alla formazione del fascicolo in formato cartaceo (comprendente il verbale di arresto, la c.n.r. ed i relativi atti allegati ed il decreto di presentazione all'udienza dell'imputato in stato di arresto – ai sensi dell'art. 449 C.p.p. – sottoscritto dal P.M.) ed alla sua trasmissione alla Cancelleria del Dibattimento in tempo utile per la celebrazione dell'udienza all'orario fissato.

**10.** Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero saranno altresì scansionati e trasmessi per via telematica, a cura della segreteria del P.M., al Difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato in atti), alla Cancelleria del Dibattimento, nonché al Vice Procuratore Onorario delegato per l'udienza.

**11.** Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici del difensore e del Vice Procuratore Onorario delegato a partecipare all'udienza, nonché quelli degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivato il collegamento da remoto con l'arrestato.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivato il collegamento da remoto con l'arrestato e l'eventuale necessità di assistenza da parte di un interprete (specificando la lingua).

Nella *e-mail* trasmessa alla Cancelleria del Dibattimento verrà attestata a cura della segreteria del P.M. anche l'avvenuta trasmissione al difensore degli atti, specificando l'orario di invio.

**12.** Qualora il Difensore intenda presenziare all'udienza nel luogo dove si trova l'arrestato, la Polizia Giudiziaria, la Segreteria del Pubblico Ministero, la Cancelleria del Dibattimento, per quanto di rispettiva competenza, garantiranno la tempestività degli avvisi rispetto a data ed ora di celebrazione così che il Difensore possa raggiungere tempestivamente il luogo di restrizione e comunicare riservatamente con l'arrestato per un tempo adeguato.

**13.** Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione nel rispetto di un termine congruo e comunque adeguato alle esigenze di un effettivo esercizio del diritto di difesa.

**14.** Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto – acquisita a verbale la dichiarazione del difensore che intende partecipare all'udienza da remoto, mediante autonomo collegamento telematico, attestando di disporre di strumentazione informatica idonea all'accesso e alla navigazione in rete - che si procede con la partecipazione a distanza “per ragioni di sicurezza”, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

**15.** Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà o nel luogo dove si trova l'arrestato ovvero nell'aula di udienza; in tal caso potrà comunicare con l'ausilio di un dispositivo elettronico con l'arrestato e con le altre parti processuali.

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono o tramite collegamento telematico, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

**16.** Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali; l'audizione del verbalizzante avrà luogo mediante lo strumento attivato dalla postazione di PG; l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato avverrà con le medesime modalità.

Le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze utilizzando le funzionalità dell'applicazione *Microsoft Teams* e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio direttissime. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi *ex art. 444 c.p.p.*

Il Cancelliere darà atto a verbale che le parti sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..

**17.** Le modalità sopra indicate, per quanto compatibili, saranno applicate anche nei casi di celebrazione, nel periodo indicato, dei processi nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare.

**18.** In caso di indisponibilità del sistema Microsoft Teams, il Giudice potrà ricorrere al sistema Lync-Skype, indicato alternativamente dalla DGSIA, sempre che lo stesso sia immediatamente accessibile anche al difensore e all'imputato.

### ***Udienze di convalida dell'arresto o del fermo e interrogatori di garanzia dinanzi al GIP***

**19.** Le modalità sopra indicate, per quanto compatibili, saranno applicate anche nelle udienze tenute, nel periodo indicato, dinanzi al GIP/GUP nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare, con le seguenti precisazioni:

- 1) Udienza di convalida arresto/fermo ex art. 391 c.p.p.: trattandosi di soggetto ristretto in carcere si procederà a videoconferenza con il detenuto e il suo difensore, il quale ultimo dovrà preventivamente ed espressamente richiedere se intenderà avvalersi di assistenza presso il carcere, presso il Tribunale o presso lo studio professionale, con garanzia di preventivi colloqui difensivi riservati in forme protette, anche da remoto;
- 2) Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: stante l'equiparazione legale di tale misura a quella della custodia cautelare in carcere (art. 284, 5 comma, c.p.p.) si procederà, ove possibile, come sub 1, sostituito il luogo di detenzione con gli uffici di PG procedenti e/o territorialmente competenti dotati di collegamento da remoto;
- 3) Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale: in assenza di espressa previsione di collegamento da remoto per tali pur indifferibili incombenti (stante il restrittivo disposto di cui all'art. 83, comma, 12 DL 17/3/2020 n. 17) indagato e difensore compariranno in aula con le dovute protezioni;

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 21 marzo 2020 e sino alla data del 15 aprile 2020, salvo proroghe dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo: per il Tribunale il MAGRIF, dott.ssa Ilaria Rosati; per la Procura della Repubblica il MAGRIF, dott.ssa Federica Messina; per il Consiglio dell'Ordine l'avv. Davide Compagni; per la Camera Penale l'avv. Marco Gramiacci.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Forlì, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Forlì, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Forlì.

Forlì, 20 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott.ssa Rossella Talia



Firmato digitalmente  
da talia rossella  
C = IT

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott.ssa Maria Teresa Cameli



Firmato digitalmente da  
CAMELI MARIA TERESA  
C = IT  
O = MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Roberto Roccarì



ROBERTO  
ROCCARI  
20.03.2020  
15:26:23 UTC

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Carlo Benini

Firmato digitalmente da

**CARLO BENINI**

CN = BENINI CARLO  
O = non presente  
T = AVVOCATO  
SerialNumber =  
IT:BNNCRL52H17H199L  
C = IT



**Tribunale ordinario di Forlì**



**Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Forlì**



**Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena**



**Camera penale della Romagna**

**Protocollo di intesa  
per la celebrazione di Udienze  
con partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare  
o in stato di arresto o di fermo  
valido dal 21 marzo al 15 aprile 2020**

tra

**Tribunale ordinario di Forlì  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì  
Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena  
Camera penale della Romagna**

Visto il D.L. n.23/2020 del 8 aprile 2020, il protocollo sottoscritto in data 20 marzo 2020 si intende prorogato sino alla data del 11 maggio 2020.

Forlì, 9 aprile 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

dott.ssa Rossella Talia



Firmato digitalmente da TALIA  
ROSSELLA  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

Avv. Roberto Roccarì



ROBERTO  
ROCCARI  
09.04.2020  
09:28:20 UTC

**IL PROCURATORE DELLA  
REPUBBLICA**

Firmato digitalmente da Cameli  
CAMELI MARIA TERESA  
C=IT  
O=MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587



**IL PRESIDENTRE DELLA CAMERA  
PENALE**

Avv. Carlo Benini



BENINI CARLO  
AVVOCATO  
09.04.2020  
11:56:15 UTC